



Città di Tirano

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2024

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2025

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Istituzione e presupposto d'imposta

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili degli obblighi tributari

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Dichiarazione

Art. 7 – Versamento dell'imposta

Art. 8 – Disposizioni in tema di controllo e accertamento

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione ha decorrenza dal 1° marzo 2025, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000.
2. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Tirano, come definite in linea di principio dalla Legge Regionale della Lombardia n. 27/2015 in materia di turismo e di attività agrituristica alberghiera, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, ubicati nel territorio comunale.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Tirano, ossia non risultanti iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune, che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., sono i gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 2, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, e il soggetto che incassa il corrispettivo (ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017).
3. I soggetti responsabili della riscossione di cui al precedente comma provvedono all'incasso dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo riversamento nelle casse comunali. Tali soggetti assumono altresì la funzione di agenti contabili e sono conseguentemente tenuti alla resa del conto giudiziale di gestione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta viene applicata a ciascun individuo per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Il Comune, attraverso il proprio sito web istituzionale, manifesti a stampa e/o altre forme reputate opportune, pubblicizza le tariffe dell'imposta e le eventuali variazioni. I gestori sono al pari tenuti ad informare i propri ospiti in modo chiaro ed inequivoco, in appositi spazi e in lingua italiana e straniera, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi.
4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta di soggiorno.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori (fino al compimento del dodicesimo anno di età);
 - b) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) gli appartenenti alle Forze Armate, alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - d) i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
 - e) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex Legge n. 104/1992 e relativo accompagnatore.
2. L'esenzione di cui al punto b) del comma precedente è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del degente ed il periodo di riferimento del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Art. 6 – Dichiarazione

1. I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dall'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Tirano entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione.

Dovranno essere dichiarate anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa per via telematica tramite la piattaforma di gestione del tributo messa a disposizione dal Comune. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, questi dovrà presentare dichiarazioni distinte per ogni struttura.

2. Se nel corso di un trimestre una struttura non ha avuto alcun pernottamento imponibile per cui non è dovuto il versamento del tributo, il gestore è comunque tenuto ad effettuare la relativa dichiarazione trimestrale entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, mantenendo l'obbligo di indicare eventuali pernottamenti esenti dall'imposta.
3. Per tutte le strutture, incluse quelle che non hanno carattere annuale nell'operatività dell'attività e/o sono tenute dalla legge, statale o regionale, ad osservare periodi di chiusura dell'attività di ricezione di persone fisiche, vige l'obbligo di effettuare la denuncia trimestrale entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, anche nei periodi di chiusura, al fine di facilitare le attività di controllo del Comune.
4. Tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate utilizzando l'apposita procedura telematica predisposta dal Comune.

Art. 7 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento del relativo documento fiscale, dove dovrà essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA".
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 effettuano il versamento al Comune di Tirano delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta entro il decimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, accessibile dalla piattaforma telematica di gestione del tributo messa a disposizione dal Comune.

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, questi dovrà provvedere a eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
4. Qualora vi fosse un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, una dichiarazione dall'ospite indicante il numero ed il nome dei soggetti soggiornanti, comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto, contenente i dati di cui al periodo precedente, dovrà essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva. I moduli di cui al presente comma dovranno essere trasmessi al Comune.

Art. 8 – Disposizioni in tema di controllo e accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006: gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, previa richiesta ai competenti uffici pubblici ove necessario.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti all'applicazione dell'imposta.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. n. 471, 472 e 473/1997, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del venticinque per cento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, nel testo vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997.

3. Per le seguenti violazioni:

a) omessa, incompleta o infedele presentazione delle dichiarazioni, alle prescritte scadenze, da parte dei gestori delle strutture ricettive;

b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 4, comma 2, da parte dei gestori delle strutture ricettive;

si applica la sanzione amministrativa disposta dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

4. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'istituto del Ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di cui all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, sono riscosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 11 - Rimborsi

1. Per il rimborso dell'imposta si applicano le norme previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute dai gestori delle strutture ricettive deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge n. 296/2006 non sono effettuati rimborsi dell'imposta per importi inferiori ad euro 10,00.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Al Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno vengono conferite funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti/provvedimenti afferenti tale attività e la gestione del relativo contenzioso, nel rispetto delle pertinenti normative.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2025, si applicano con decorrenza dal 1° agosto 2025.
2. Per particolari esigenze tecniche e per cause di forza maggiore, la Giunta Comunale ha facoltà di derogare i termini e le modalità previsti dagli artt. 2, 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011, i versamenti e gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
5. Il presente Regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011.
6. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente Regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
7. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di Legge.
8. A norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.